



STRUTTURA PROPONENTE	<i>Direzione Regionale:</i> AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO <i>Area:</i> FORMAZIONE, PROFESS. TURISTICHE E TUT. DEL TURISTA		
Prot. n. _____ del _____			
OGGETTO: Schema di deliberazione concernente: Legge Regionale 31 dicembre 2015, n. 17 concernente: "Legge di stabilità regionale 2016" - attuazione disposizioni di cui all'art. 7, comma 8. – Disposizioni in materia di guida turistica – estensione titolo abilitativo su tutto il territorio nazionale.			
ASSESSORATO PROPONENTE	FORMAZIONE, RICERCA, SCUOLA, UNIVERSITA' E TURISMO		
DI CONCERTO	_____		
ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE <input type="checkbox"/>			
COMMISSIONE CONSILIARE: Data dell' esame: con osservazioni <input type="checkbox"/> senza osservazioni <input type="checkbox"/>		VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA: <input type="checkbox"/> <small>IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO</small> _____	
SEGRETERIA DELLA GIUNTA		Data di ricezione: 06/03/2017 prot. 122	
ISTRUTTORIA: _____ _____ _____ _____			
_____ IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		_____ IL DIRIGENTE COMPETENTE	

Oggetto: Legge Regionale 31 dicembre 2015, n. 17 concernente: “Legge di stabilità regionale 2016” - attuazione disposizioni di cui all’art. 7, comma 8. – Disposizioni in materia di guida turistica – estensione titolo abilitativo su tutto il territorio nazionale.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA del Vicepresidente nonché Assessore alla Formazione, Ricerca, Scuola, Università e Turismo;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale n. 6 del 18 febbraio 2002, concernente “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta regionale e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il regolamento regionale n. 1 del 6 settembre 2002 concernente: “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modifiche;

VISTO il Regolamento regionale n. 5/2011, modificato dal Regolamento regionale n. 15 del 9 settembre 2013, che disciplina l’organizzazione dell’Agenzia Regionale del Turismo;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 157 dell’8 aprile 2016 avente ad oggetto “Affidamento dell’incarico ad interim di Direttore dell’Agenzia Regionale del Turismo all’Avv. Elisabetta Longo, Direttore della Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo studio” e successive modifiche;

VISTA La legge regionale del Lazio, n. 50/85 che disciplina l’attività della professione di guida, accompagnatore e interprete turistico in recepimento della normativa statale, legge 17 maggio 1983, n. 217 (Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell’offerta turistica) e ss. mm. ii.

VISTA la legge regionale n. 17 del 31 dicembre 2015 “Legge di stabilità regionale 2016” - pubblicata sul BUR n. 105 del 31 dicembre 2015 - ed in particolare l’art. 7 recante ‘Disposizioni attuative della legge 7 aprile 2014 n. 56 concernente: Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni’ e successivo riordino delle funzioni e di compiti di Roma Capitale, della Città metropolitana di Roma Capitale e dei Comuni. Disposizioni in materia di personale”;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 56 del 23-2-2016 avente ad oggetto: “Legge regionale 31 dicembre 2015 n. 17 Legge di stabilità regionale 2016 - attuazione disposizioni di cui all’art. 7, comma 8”, che, nel disciplinare il subentro della Regione

Lazio nell'esercizio delle funzioni non fondamentali ivi riportate, individua nell'Agenzia regionale del Turismo, a decorrere dalla data di pubblicazione della delibera stessa, la struttura regionale competente ad esercitare le funzioni non fondamentali in materia di turismo;

VISTA la legge 10 ottobre 1990 n. 287 "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato" e nello specifico l'art. 21 che attribuisce all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato il potere di segnalare, ai Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome interessate, le situazioni distorsive della concorrenza e del corretto funzionamento del mercato, derivanti da provvedimenti legislativi, che non siano giustificati da carattere generale;

VISTA la nota prot. n. 0032569 del 1 luglio 2014, con la quale il Presidente dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato ha inviato a vari Presidenti di Regione, ivi compreso il Presidente della Regione Lazio, una segnalazione (AS1135 del 1° luglio 2014 "*previsioni contenute in alcune leggi regionali e provinciali in materia di professioni turistiche*"), ai sensi del citato art. 21 della Legge 287/1990, che considera come ingiustificatamente restrittive della concorrenza varie norme di diverse Regioni e Province Autonome, disciplinanti sia le tariffe professionali turistiche, sia la limitazione territoriale provinciale dell'abilitazione della guida turistica;

VISTA la legge 6 agosto 2013, n. 97, che, all'articolo 3, ha stabilito che l'abilitazione alla professione di guida turistica è valida su tutto il territorio nazionale ed ha rinviato a successivo decreto ministeriale sia l'individuazione dei siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico per i quali occorre una specifica abilitazione, sia la definizione dei requisiti necessari ad ottenere tale abilitazione, sia la disciplina del procedimento di rilascio;

VISTO il Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - MIBACT- dell'11 dicembre 2015 n. 565, recante "Individuazione dei requisiti necessari per l'abilitazione allo svolgimento della professione di guida turistica e procedimento di rilascio dell'abilitazione" che pone in capo alle Regioni una serie di adempimenti, in particolare per quanto attiene al procedimento di rilascio dell'abilitazione per i siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico localizzati nel proprio territorio, prevedendo un termine massimo di un anno per l'espletamento dei relativi adempimenti amministrativi.

VISTO altresì che durante il periodo transitorio le guide turistiche abilitate a livello provinciale ai sensi dell'art. 8 del DM n. 565/2015 hanno potuto esercitare la loro professione su tutti i siti specializzati ricadenti nel territorio regionale acquisendo pertanto le conoscenze dei siti specializzati regionali;

VISTA l'ulteriore segnalazione dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nell'adunanza del 21/12/2016, con la quale è stato segnalato che le restrizioni concorrenziali introdotte sul mercato dei servizi professionali delle guide turistiche in Italia introdotte dai DM 7 aprile 2015 e 11 dicembre 2015, introducendo di fatto la previsione di autorizzazioni valide a livello locale (province), in contrasto con la definizione di guida nazionale prevista dall'art. 3 della legge 97/2013, si configurino come limitazione ingiustificata all'attività delle guide turistiche e siano contrarie ai principi ed alle norme vigenti in materia di concorrenza;

DATO ATTO che, per effetto della citata D.G.R. n. 56/2016, sulla base della normativa ivi richiamata, l'Agenzia regionale del Turismo è stata individuata quale struttura regionale competente ad esercitare le funzioni non fondamentali in materia di turismo previste dalla L.R. n. 17/2015, tra cui le funzioni amministrative relative alle professioni turistiche precedentemente assegnate alle Province del Lazio e alla Città Metropolitana di Roma Capitale;

CONSIDERATO in data 24 febbraio 2017 il Tar del Lazio con sentenza n. 2831/2017 ha accolto interamente il ricorso presentato da varie associazioni di categoria e pertanto ha annullato l'efficacia del DM 565/2015 e del DM di individuazione dei siti specialistici 7 Aprile 2015;

CONSIDERATE le criticità venutesi a creare a causa di una disomogenea applicazione della normativa vigente sul territorio laziale ed in applicazione del principio secondo cui le norme comunitarie e statali sono gerarchicamente superiori e di diretta applicabilità secondo quanto previsto dal TFUE;

RAVVISATA la necessità improcrastinabile e urgente, nelle more del riordino della materia professioni turistiche, di stabilire disposizioni unitarie su tutto il territorio in materia di abilitazione alla professione di guida turistica da impartire all'Agenzia Regionale del Turismo, al fine di garantire i principi di libera concorrenza;

RITENUTO, pertanto, l'obbligo di adeguarsi compiutamente a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1 della legge 6 agosto 2013, n. 97 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013), che ha esteso l'abilitazione all'esercizio dell'attività di guida turistica all'intero territorio nazionale, estendendo definitivamente l'ambito di abilitazione a livello nazionale alle guide turistiche già in possesso dell'abilitazione provinciale conseguita in una delle province del Lazio e nella città Metropolitana di Roma Capitale ;

RITENUTO pertanto, necessario, unificare, senza alcuna distinzione provinciale, l'Elenco delle guide turistiche della Regione Lazio;

PRESO ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa,

- di estendere definitivamente l'ambito di abilitazione a livello nazionale alle guide turistiche già in possesso dell'abilitazione provinciale conseguita in una delle province del Lazio e nella città Metropolitana di Roma Capitale;
-
- di dare mandato all'Agencia Regionale del Turismo di predisporre, l'elenco delle guide turistiche della Regione Lazio senza alcuna distinzione provinciale.

L'Elenco regionale sopramenzionato sarà pubblicato sul portale istituzionale www.regione.lazio.it.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul Portale istituzionale www.regione.lazio.it.

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.